



PROVINCIA DI CROTONE

REGOLAMENTO SCUOLE NAUTICHE

**DI SCI PLI NA DELL'ATTI VI TA', RILASCIO AUTORIZZAZIONE E
VIGILANZA AMMINISTRATIVA E TECNICA.**

INDICE

- Art. 1 Oggetto**
- Art. 2 Definizione scuole nautiche**
- Art. 3 Soggetti**
- Art. 4 Autorizzazione**
- Art. 5 Requisiti del richiedente**
- Art. 6 Requisiti per le società.**
- Art. 7 Requisiti ditte già esercitanti**
- Art. 8 Autoscuole**
- Art. 9 Requisiti morali**
- Art. 10 Capacità finanziaria**
- Art. 11 Locali**
- Art. 12 Arredamento didattico**
- Art. 13 Materiale per lezioni teoriche**
- Art. 14 Mezzi nautici**
- Art. 15 Insegnanti ed istruttori**
- Art. 16 Programmi d'esame**
- Art. 17 Corsi d'insegnamento**
- Art. 18 Registri**
- Art. 19 Disciplina dell'attività**
- Art. 20 Esercizio dell'attività di vigilanza**
- Art. 21 Decadenza dell'autorizzazione**
- Art. 22 Sospensione dell'autorizzazione**
- Art. 23 Revoca dell'autorizzazione**
- Art. 24 Sanzioni amministrative pecunarie**
- Art. 25 Domanda di autorizzazione**
- Art. 26 Norma transitoria**
- Art. 27 Entrata in vigore**

ART. 1

Oggetto

Il presente regolamento disciplina l'esercizio delle funzioni relative al rilascio delle autorizzazioni e la vigilanza amministrativa e tecnica sulle Scuole Nautiche, attribuite alla Provincia con D.L.vo n 112/98, art.105, comma 3), lettera a), e con legge regionale n. 23 del 7 agosto 1999.

La disciplina è regolata dal D.P.R. n. 431/97.

ART. 2

Definizione delle Scuole Nautiche

Si definiscono Scuole Nautiche le scuole che svolgono attività rivolta all'educazione marinairesca, all'istruzione ed alla formazione teorica e pratica dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche.

ART. 3

Soggetti

L'attività di scuola nautica può essere esercitata, previo rilascio di specifica autorizzazione, dai seguenti soggetti:

1-Persone fisiche o giuridiche iscritte presso la Camera di Commercio, industria artigianato ed agricoltura che alla data di entrata in vigore del D.P.R. n. 431 del 9-10-97, gestivano le scuole di istruzione per la nautica, previo accertamento dell'idoneità dei locali, delle attrezzature marinairesche degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico;

2-Le autoscuole in possesso dei requisiti previsti dal Decreto Ministeriale del 17-5-95 n. 317 dotate di idonei locali, di attrezzature marinairesche, di strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami;

3-Persone fisiche o giuridiche, non titolari di autoscuola, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 17-5-1995 n. 317, meglio specificati nell'art. 5 e 6, dotate di idonei locali, di attrezzature marinairesche, di strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami;

La sede della scuola è quella dove sono impartite le lezioni teoriche e dove è collocato l'ufficio di segreteria.

Le esercitazioni pratiche, da effettuarsi su mezzi nautici, possono essere condotte nell'ambito del Compartimento Marittimo dove saranno sostenuti gli esami.

Non sono ammesse sedi distaccate.

ART. 4

Autorizzazione

1-Le “Scuole Nautiche” sono soggette ad autorizzazione e vigilanza tecnica ed amministrativa da parte della Provincia di Crotone. L’autorizzazione viene rilasciata previo parere del Capo del Compartimento Marittimo nella cui giurisdizione ha sede la Scuola Nautica o del Direttore dell’ Ufficio Provinciale D.T.T. ex M.C.T.C.

L’autorizzazione può essere richiesta per:

- a) Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all’art. 3 comma 1 lettera a) del DPR 431/97 per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa;
- b) Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all’art. 3 comma 1 lettera b) del DPR 431/97 per la navigazione senza limiti dalla costa;
- c) Scuole Nautiche per la preparazione dei candidati al conseguimento della patente nautica di cui all’art. 4 del D.P.R. 431/97, per la condotta delle navi da diporto;

ART. 5

Requisiti del richiedente

1-Il richiedente per ottenere il rilascio dell’autorizzazione all’esercizio di scuola nautica deve avere i seguenti requisiti:

- a) avere la cittadinanza italiana o essere cittadino di un altro Stato membro dell’Unione Europea, ovvero di altro Stato qualora ciò sia previsto da accordi internazionali e dalla legislazione vigente;
- b) avere compiuto anni 21;
- c) non essere stato dichiarato delinquente abituale, professionale o per tendenza, non essere o non essere stato sottoposto a misure di sicurezza personale o alle misure previste dalla legge 27/12/56, n. 1423, come sostituita dalla legge 03/08/88, n. 327, e dalla legge 31/05/65, n. 575 così come successivamente modificata ed integrata, nonché non avere riportato condanne ad una pena detentiva superiore ad anni 3, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione;
- d) non essere stato interdetto o inabilitato o dichiarato fallito, ovvero non avere in corso, nei propri confronti, un procedimento per dichiarazione di fallimento;
- e) essere in possesso di diploma di istruzione di secondo grado o titolo equipollente se cittadino di altro Stato;
- f) avere la capacità finanziaria di cui all’art. 10.

2. Il soggetto richiedente deve inoltre disporre di:

- a) iscrizione al registro delle imprese presso la Camera di Commercio, Industria, Artigianato e Agricoltura;

b) proprietà o disponibilità giuridica delle unità da diporto, in conformità a quanto prescritto dall'art. 14, da utilizzare per l'effettuazione dei corsi tenuti dalla scuola nautica;

c) proprietà o disponibilità giuridica dei locali costituenti la sede, i quali devono avere le caratteristiche di cui all'art. 11, e risultare conformi alle leggi ed ai regolamenti vigenti;

d) materiale didattico idoneo all'insegnamento teorico di cui all'art. 12 e 13 ;

e) personale idoneo allo svolgimento dell'attività di insegnamento sia teorico che pratico di cui all' art. 15.

ART. 6

Requisiti per le società

1. Nel caso di società, l'autorizzazione di cui all'art. 4 è rilasciata al legale rappresentante o persona da esso delegato;

Tale delega deve risultare da atto pubblico con data precedente la richiesta di rilascio dell' autorizzazione. Nel provvedimento autorizzatorio sono riportate, oltre alle generalità del delegato, anche quelle del legale rappresentante della società o dell'Ente richiedente. A tal fine, i requisiti di cui alle lettere a), b), c) e d) del comma 1 dell'art.5 devono essere posseduti:

a) da tutti i soci quando trattasi di società di persone;

b) dai soci accomandatari, quando trattasi di società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;

c) dagli amministratori, per ogni altro tipo di società.

2. Nel caso di società , il requisito di cui alla lettera e) del comma 1 art 5 deve essere posseduto da almeno uno dei soggetti di cui alle lettere a), b), c) del comma 1 del presente articolo e il requisito di cui alla lettera f) del comma 1 art. 5 deve essere posseduta dalla società;

3. Nel caso di trasferimento del complesso aziendale a titolo universale o a titolo particolare, l'avente causa è tenuto a richiedere a proprio favore il rilascio di un'autorizzazione in sostituzione di quella del trasferente che, contestualmente alla revoca di quest'ultima, deve essere rilasciata previo accertamento dei prescritti requisiti in capo al richiedente;

4. Se l'autorizzazione è stata rilasciata in favore di una società o di un Ente, l'ingresso, il recesso e l'esclusione di uno o più soci, da documentare con l'esibizione della copia autentica del relativo verbale, deve essere comunicato all'autorità che ha provveduto al rilascio dell'autorizzazione e che ne prende atto, previo accertamento dei prescritti requisiti, qualora le modifiche della composizione della società o dell'Ente non siano tali da comportare il rilascio di una nuova autorizzazione;

5. Nell'ipotesi di autorizzazione intestata a società semplici, il recesso e l'esclusione di uno o più soci comportano il rilascio di una nuova autorizzazione in sostituzione della

precedente, previa revoca di quest'ultima, a seguito di richiesta corredata della copia autentica della scrittura privata autentica, contenente la dichiarazione di assenso dei soci intestatari dell'autorizzazione;

6. Nell'ipotesi di trasformazione da ditta individuale a società, avente o meno personalità giuridica, o di trasformazione di forme societarie, viene rilasciata un'autorizzazione in sostituzione di quella precedente, previo accertamento dei requisiti prescritti per il legale rappresentante o per il socio amministratore e contestuale revoca dell'autorizzazione precedente.

7. Se varia la sola denominazione della scuola nautica senza alcuna modifica sostanziale di essa, si procede al semplice aggiornamento dell'intestazione dell'autorizzazione senza dar corso al rilascio di una nuova autorizzazione.

ART. 7

Requisiti per ditte già esercenti

1. Alle persone fisiche e giuridiche di cui all'art. 28, comma 3, del D.P.R. n. 431/97, in possesso di autorizzazione rilasciata ai sensi dell'art. 68 del Codice della navigazione o dell'art. 26 della legge 11/02/71, n. 50, che gestiscono scuole di istruzione per la nautica, la Provincia provvede al rilascio dell'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica, previo accertamento dell'esistenza di idonei locali, delle attrezzature marinaresche, degli strumenti e mezzi nautici e del materiale didattico necessario per le esercitazioni teoriche e pratiche.

ART. 8

Autoscuole

1. Le autoscuole, in possesso dei requisiti previsti dal D.M. 317/95, dotate di attrezzature marinaresche, strumenti e mezzi nautici nonché del materiale didattico per la formazione dei candidati agli esami possono richiedere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica alla Provincia.

2. Per ottenere l'autorizzazione le autoscuole devono avere la disponibilità di un'unità da diporto avente l'abilitazione alla navigazione almeno corrispondente ai corsi di insegnamento effettuati.

3. L'autorizzazione viene rilasciata a seguito di accertamento dei requisiti richiesti e previo parere del Capo del Comparto Marittimo competente.

ART.9

Requisiti morali

Hanno requisito morale i soggetti che non sono stati dichiarati delinquenti abituali, professionali o per tendenza e coloro che non sono e non sono stati sottoposti a misura di sicurezza personale o alle misure previste dalla legge 27-12-56, n 327 e dalla legge 31-5-65, n 575 così come successivamente modificata ed integrata, nonché i soggetti che non hanno riportato condanne a pena detentiva superiore a tre anni, salvo che siano intervenuti provvedimenti di riabilitazione.

ART. 10
Capacità finanziaria

1. Le persone fisiche o giuridiche, per ottenere l'autorizzazione all'esercizio dell'attività di scuola nautica devono dimostrare una adeguata capacità finanziaria mediante un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore ad € 51.645,69 liberi da gravami ipotecari ovvero una attestazione di affidamento dell'importo di € 25.822,84 nelle varie forme tecniche, rilasciata da parte di:

- a. aziende o istituti di credito;
- b. società finanziarie con capitale sociale non inferiore ad € 2.582.284,50;

ART. 11
Locali

1. I locali delle scuole nautiche devono comprendere:

- a.) un'aula di almeno 25 mq di superficie, e comunque tale che per ogni allievo siano disponibili almeno mq 1,50, dotata di idoneo arredamento e separata dagli uffici e/o da altri locali di ricevimento del pubblico;
- b.) un ufficio di segreteria di almeno 10 mq, antistante l'aula oppure laterale e con ingresso autonomo;
- c.) servizi igienici composti da bagno e antibagno, illuminati ed areati;

2. I locali devono essere certificati idonei dal Comune competente per territorio, all'esercizio di scuola nautica e non contrastanti, in ordine alla destinazione con la normativa urbanistica locale. Gli stessi locali devono essere, altresì, certificati idonei, dalle autorità competenti, secondo la normativa vigente in materia igienico-sanitaria e sicurezza degli impianti;

Per le autoscuole i locali potranno essere utilizzati anche per la scuola nautica salvo la verifica dei punti a), b), c) del punto 1 e dei punti 2, 3 e 4;

3. L'altezza minima dei locali è quella prevista dal regolamento edilizio vigente nel Comune in cui ha sede l'autoscuola ;

4. L'agibilità e la destinazione d'uso dei locali deve essere certificata dal Comune competente .

5. Il trasferimento della sede sarà consentito previa verifica dell'esistenza dei requisiti di idoneità dei nuovi locali.

ART. 12
Arredamento Didattico

1. L'arredamento dell'aula di insegnante è costituita almeno da:

- a) una cattedra o un tavolo per l'insegnante;
- b) una lavagna dalle dimensioni minime di metri 1,10 x 0,80, oppure una lavagna luminosa o altro sussidio didattico avente analoghe finalità;

c) posti a sedere per gli allievi in proporzione alla disponibilità di superficie dell'aula;

d) almeno 2 tavoli da carteggio;

ART. 13 **Materiale Per Lezioni Teoriche**

1. Il materiale didattico per l'insegnamento teorico è costituito da:

- Un gruppo motore sezionato, anche in scala ridotta e monocilindrico;
- Codice della navigazione aggiornato e portolano;
- Elenco fari e segnali da nebbia;
- Un quadro elettrico con impianto di illuminazione dei mezzi nautici;

Tavole raffiguranti:

- i dispositivi per ridurre l'inquinamento atmosferico;
- gli interventi di primo soccorso;
- i principali organi del motore;
- il motore, gli organi di alimentazione, di guida, gli impianti, nonché la classificazione dei mezzi nautici;
- carte nautiche;
- Elementi costitutivi di imbarcazione a motore, struttura scafo, sezione maestra;
- La rosa dei venti;
- Il motore fuoribordo, entro-fuoribordo, entrobordo;
- Segnali per la navigazione;
- Sistema di segnalamento;
- Fari e segnali;
- Le precedenza di rotta;
- La prora e la rotta;
- Nodi, ancore, accessori;
- La barca a vela;
- La vela - andature varie;
- Bandiere del codice internazionale;
- Pubblicazioni nautiche;

Strumenti ed attrezzature marinarie:

- Almeno due tipi di ancore;
- Almeno un'elica;
- Almeno due bussole magnetiche;
- Strumenti da carteggio;
- Almeno uno scandaglio manuale;
- Almeno una cassetta di pronto soccorso;
- Almeno un binocolo;
- Almeno un orologio ed un barometro;
- Esemplari di mezzi di salvataggio e dotazioni di sicurezza di cui al D.M. 05/10/99 n. 478;

Le scuole nautiche di cui all'art. 3 comma 1 lett. b) del DPR 431/97 devono altresì essere dotate di :

- Una serie di tavole raffiguranti la volta celeste

- Apparato VHF
- Riflettore Radar
- E.P.I.R.B. su imbarcazione
- Effemeridi nautiche
- Tavole nautiche per la navigazione astronomica
- Tavole di maree
- Pubblicazioni per i radioservizi della navigazione
- Tavole raffigurante il sestante
- Carte meteorologiche

2. Le scuole nautiche possono attrezzarsi, per l'insegnamento, con sistemi audiovisivi interattivi. In tal caso possono essere adeguatamente ridotti i cartelli e/o le tavole di cui al comma 1;

3. Tutte le dotazioni o pubblicazioni soggette ad aggiornamento devono essere tenute continuamente aggiornate da parte della scuola.

ART.14 **Mezzi nautici**

1. La scuola nautica deve disporre di unità da diporto per lo svolgimento delle esercitazioni pratiche e degli esami e compatibile con il tipo di patente da conseguire:

a) per l'abilitazione al comando ed alla condotta di unità da diporto di lunghezza inferiore a ml. 24, rispettivamente:

- entro le 12 miglia: un'unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero;
- senza alcun limite dalla costa: un'unità da diporto a motore o a vela con motore ausiliario o motoveliero iscritta nei registri del compartimento marittimo ed appartenente alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

b) per l'abilitazione al comando delle navi da diporto invece la scuola deve disporre di una nave da diporto di lunghezza superiore a 24 ml o, in alternativa, di una unità da diporto a vela con motore ausiliario o motoveliero, avente una lunghezza fuori tutta non inferiore a 20 ml ed iscritta nei registri del compartimento marittimo alla categoria per la quale viene chiesta l'abilitazione.

2. I mezzi nautici impiegati per le esercitazioni pratiche e per lo svolgimento degli esami devono essere provvisti di polizza assicurativa per eventuali danni alle persone imbarcate ed a terzi nonché a cose;

3. Il capo del compartimento marittimo nel rilasciare il parere di cui al precedente art. 4, valuta anche l'idoneità delle unità nautiche delle scuole;

4. I mezzi nautici da utilizzare per le scuole che preparano i candidati al conseguimento della patente nautica di cui all'art. 3 comma 1 lettera b) ed art. 4 del DPR n 431/97 devono essere iscritti nei registri delle Capitanerie di porto, a norma dell'art. 15, D.P.R. 431/97, a nome del soggetto titolare della scuola nautica e possono essere utilizzati dalle scuole nautiche facenti capo ad un unico titolare;

Per le scuole nautiche di cui all'art. 3 comma 1) lettera a) del DPR 431/97 si possono utilizzare anche i natanti;

5. E' ammesso il ricorso allo strumento del leasing, della comproprietà (fino a n. 5 persone), dell'usufrutto, patto di riservato dominio, locazione con contratto almeno biennale per le scuole nautiche che preparano corsi per il conseguimento di patente nautica per la navigazione senza limiti dalla costa e per la condotta di navi da riporto. Le scuole nautiche che utilizzano i natanti per i corsi per il conseguimento di patente nautica per la navigazione entro le 12 miglia dalla costa devono autocertificare la disponibilità indicando gli estremi tecnici degli stessi precisando che nelle giornate di corso lo stesso è stato utilizzato dalla scuola nautica in maniera esclusiva;

6. Ogni variazione relativa al titolo di proprietà e/o di possesso, alla sostituzione del mezzo nautico o comunque relativa a quest'ultimo, deve essere preventivamente autorizzata dalla Provincia;

7. Le autoscuole consorziate ai sensi del DM 317/95 possono utilizzare i mezzi nautici messi a disposizione dal Consorzio stesso.

ART. 15

Insegnanti ed istruttori

1. La scuola nautica deve avere uno o più insegnanti di teoria, uno o più istruttori per le esercitazioni pratiche, o comunque uno o più soggetti abilitati che cumulino entrambe le funzioni. Dette funzioni, cumulabili, possono essere svolte, peraltro, dal titolare, legale rappresentante, o socio amministratore avente i requisiti richiesti. Gli insegnanti e/o istruttori devono rilasciare autodichiarazione in cui attestano di accettare l'incarico e di non essere dipendenti dello Stato, di Enti pubblici o di Aziende private, oppure, in caso contrario, esibire il nulla osta dei predetti;

2. Se una scuola nautica rimane sprovvista dell'unico insegnante o istruttore di cui dispone e non ha, per accertate difficoltà di reclutamento, la possibilità di sostituirlo immediatamente, è consentito, previa autorizzazione dell'Amministrazione, utilizzare temporaneamente e per non più di sei mesi un insegnante o istruttore di altra scuola nautica già autorizzata, in modo da assicurare il regolare funzionamento della stessa;

3. E' consentito utilizzare a tempo parziale insegnanti e/o istruttori abilitati, anche se trattasi di lavoratori autonomi. Agli insegnanti ed istruttori di più scuole nautiche appartenenti ad un unico soggetto titolare è consentita la mobilità presso le diverse sedi;

4. L'istruttore deve essere sempre presente durante lo svolgimento delle esercitazioni e durante gli esami.

5. Possono svolgere l'attività di insegnante presso le scuole nautiche, i soggetti in possesso di titolo professionale marittimo per i servizi di coperta non inferiore a "padrone marittimo" nonché di conduttore per le imbarcazioni da diporto adibite a noleggio, i docenti degli Istituti nautici o professionali per la navigazione, gli Ufficiali superiori del corpo dello Stato Maggiore e delle Capitanerie di porto in congedo da non oltre dieci anni, nonché coloro che hanno conseguito da almeno cinque anni la patente nautica per la navigazione senza alcun limite.

6. Possono svolgere la funzione di istruttore presso le scuole nautiche i soggetti in possesso di patente nautica rilasciata da almeno un triennio con abilitazione almeno pari a quella dell'unità da diporto che devono condurre.

7. L'Amministrazione Provinciale rilascia apposita abilitazione (patentino) per l'attività di insegnante e/o istruttore previo accertamento dei requisiti professionali di cui al comma 5 e 6, e dei requisiti morali analoghi a quelli dei titolari della scuola nautica di cui all'art.9.

ART. 16 **Programmi**

1. I programmi d'esame per il conseguimento delle abilitazioni al comando ed alla condotta delle unità a motore nonché di quelle a vela, con o senza motore ausiliario, e dei motovelieri, per la navigazione entro le dodici miglia e per quella senza alcun limite, sono riportati, rispettivamente negli allegati D ed E del D.P.R. N.431 del 09/10/1997;

2. Il programma d'esame per il conseguimento dell'abilitazione al comando di navi da diporto è riportato nell'allegato F del D.P.R. N.431 del 09/10/1997;

3. I programmi di cui ai commi precedenti saranno adottati fino a nuove disposizioni Ministeriali.

ART. 17 **Corsi di Insegnamento**

1. I corsi di insegnamento sono i seguenti:

a.) Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri, entro le dodici miglia dalla costa (art. 3, comma 1, lettera a, D.P.R. 431/97);

b.) Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando e la condotta delle unità a motore, di quelle a vela o a vela con motore ausiliario e dei motovelieri, senza alcun limite dalla costa (art.3 comma 1, lettera b, D.P.R. 431/97);

c.) Corsi per la preparazione di candidati al conseguimento delle patenti per il comando delle navi da diporto (art.4 del D.P.R.431/97).

2. Durata e modalità dei corsi:

I corsi teorici e pratici tenuti dalle scuole nautiche per lo svolgimento dei programmi d'esami previsti all'ultimo comma dell'art. 9, D.P.R. 431/97, si compongono di:

a. Almeno 10 lezioni di teoria e 4 esercitazioni pratiche, minimo di un ora ciascuna, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art.3, comma 1, lettera a, D.P.R 431/97, che abilita al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione entro le dodici miglia. Va indicato l'orario di inizio e fine dell'esercitazione;

b. Almeno 20 lezioni di teoria, minimo di un'ora ciascuna, ed almeno 4 esercitazioni pratiche di cui le prime due, minimo di un'ora ciascuna e le rimanenti, minimo di due ore ciascuna, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art.3, comma 1, lettera b, D.P.R.431/97, che abilitano al comando ed alla condotta delle unità da diporto per la navigazione senza alcun limite dalla costa. Qualora il candidato sia già in possesso della patente di cui alla precedente lettera a, le lezioni di teoria possono essere ridotte ad almeno 10, mentre le lezioni di esercitazioni pratiche possono essere ridotte ad almeno 2, ciascuna della durata minima di novanta minuti. Va indicato l'orario di inizio e fine dell'esercitazione;

c. Almeno 30 lezioni di teoria, minimo di un'ora ciascuna, ed almeno due esercitazioni pratiche, di cui, la prima della durata di due ore e la rimanente, della durata minima di due ore e mezza, per i corsi destinati ai candidati al conseguimento delle patenti di cui all'art.4, D.P.R.431/97, che abilitano al comando delle navi da diporto aventi una lunghezza superiore a 24 metri. Va indicato l'orario di inizio e fine dell'esercitazione;

Gli insegnanti/istruttori, nonché il titolare della scuola nautica, attestano, con dichiarazione resa a norma dell'art.47, D.P.R 445 del 28/12/2000, su di una apposita scheda di presentazione dei candidati agli esami, che gli stessi, in relazione al tipo di patente richiesta, hanno regolarmente frequentato i corsi interessati ed hanno raggiunto un buon grado di preparazione teorica e di abilità pratica per il comando e la condotta del mezzo nautico .

ART. 18

Registri

1. Le scuole nautiche curano la tenuta dei documenti vidimati dall'Amministrazione Provinciale e contenenti gli elementi fondamentali appresso indicati:

a. Registro di iscrizione: data di iscrizione, generalità degli allievi, estremi delle esercitazioni pratiche, data degli esami di teoria, della prova pratica, e del relativo esito;

b. Registro delle lezioni teoriche ed esercitazioni: numero di iscrizione nel registro, generalità di ogni allievo che frequenta i corsi, data ed ore per ogni lezione teorica seguita, data ed ore per ogni esercitazione pratica seguita, caratteristiche dell'unità di diporto con cui viene effettuata l'esercitazione;

c. Scheda per l'ammissione all'esame di teoria: generalità di ogni singolo allievo, n. ore di partecipazione alle lezioni teoriche e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame;

d. Scheda per l'ammissione all'esame pratico: generalità di ogni singolo allievo n. ore di partecipazione alle esercitazioni pratiche e giudizio dell'istruttore sull'ammissibilità alla prova d'esame.

ART. 19

Disciplina dell'attività

1. All'interno dei locali deve essere esposta al pubblico una tabella, vidimata dalla Provincia, la quale deve indicare in modo chiaro e per esteso:

- a) il nome e la sede della scuola;
- b) gli estremi del provvedimento autorizzatorio della scuola medesima;
- c) le tariffe applicate;
- d) l'indicazione che, ai sensi delle vigenti norme, la scuola è posta sotto la vigilanza tecnica ed amministrativa della Provincia di Crotone;
- e) la firma del titolare della scuola;
- f) l'orario delle lezioni teoriche;
- g) i periodi di chiusura della scuola.

ART. 20

Esercizio dell'attività di vigilanza

1. L'Amministrazione provinciale esercita la vigilanza sull'attività delle scuole nautiche adeguandosi al dettato dell'art. 336 del D.P.R. 495/92 avvalendosi eventualmente della collaborazione delle Capitanerie di Porto, come segue:

a) La vigilanza è svolta con attività ispettiva, anche durante lo svolgimento delle lezioni e durante l'effettuazione degli esami;

Sono, in particolare, soggette a controllo:

- La capacità didattica del personale;
- La capacità delle scuole di assolvere alle funzioni di centri di istruzione di nuovi conducenti;
- L'osservanza delle prescrizioni e sul permanere dei requisiti in base ai quali sono state autorizzate, con riferimento alle attrezzature, al materiale didattico e di arredamento, ai locali, all'obbligo assicurativo delle imbarcazioni, etc.;
- Il regolare funzionamento delle scuole e sull'impiego di istruttori in possesso dei requisiti di cui all'art.15;
- La regolare tenuta dei registri di iscrizione;
- La percentuale degli allievi che non hanno superato l'esame nell'arco dei sei mesi;
- La percentuale degli allievi prenotati ma non presentati agli esami;
- La regolare esecuzione dei corsi ;
- Il versamento annuale di cui all' art 26 punto lettera b) secondo comma;
- Il rispetto delle direttive impartite dal Ministero delle Infrastrutture, nonché dall'Amministrazione concedente.

b) In occasione delle ispezioni effettuate nell'esercizio delle attività di vigilanza viene redatto un verbale in cui si evidenziano le irregolarità riscontrate nel funzionamento della scuola nautica. Esse sono contestate immediatamente al titolare, o al legale rappresentante o al socio amministratore, mediante consegna di copia del verbale da sottoscrivere per ricevuta o mediante invio con lettera raccomandata con avviso di ricevimento;

c) Il soggetto al quale viene contestato il verbale, entro quindici giorni dalla consegna dello stesso, o dalla data di ricezione della raccomandata, deve far pervenire le proprie giustificazioni all'Amministrazione provinciale. Qualora le giustificazioni non siano ritenute sufficienti oppure non siano pervenute nel termine prescritto, l'Amministrazione stessa diffida il titolare dell'autorizzazione tramite raccomandata con avviso di ricevimento, invitandolo ad eliminare le irregolarità entro un termine che, in ogni caso, non potrà essere inferiore a quindici giorni;

d) Nel caso di inottemperanza alla diffida di cui al comma 3, l'Amministrazione provinciale darà corso ai provvedimenti sanzionatori di cui all'art. 123, comma 8 e 9, del D.Lgs.285/92 (Codice della Strada), entro trenta giorni dalla ricezione di tale comunicazione ;

e) E' fatto salva la facoltà dell'Amministrazione di adottare le misure urgenti ritenute più idonee a garantire l'osservanza della normativa vigente .

ART. 21

Decadenza dell'autorizzazione

1. L'autorizzazione decade:

a) per decesso, se non è richiesto il trasferimento in capo agli eredi che dimostrano di avere i requisiti richiesti o gli stessi intendono cedere a terzi che dimostrano di avere i requisiti richiesti;

b) per fallimento del titolare;

c) per scioglimento o fallimento della società di gestione;

d) per rinuncia espressa del titolare;

e) per rinuncia tacita del titolare, intendendosi per rinuncia tacita:

- il mancato inizio dell'attività entro 3 mesi dal rilascio dell'autorizzazione da non attribuire alla mancata iscrizione di allievi;
- la sospensione ingiustificata dell'attività per mesi 3. La sospensione dell'attività, previamente autorizzata, non può eccedere i mesi 6 .

ART. 22

Sospensione autorizzazione

1. L'autorizzazione è sospesa per un periodo da 1 a 3 mesi quando:

a) l'attività della scuola nautica non si svolga regolarmente;

b) il titolare non provveda alla sostituzione degli insegnanti o degli istruttori che non siano più ritenuti idonei o nella disponibilità della scuola;

c) il titolare non ottemperi alle disposizioni date dalla Provincia.

ART. 23

Revoca autorizzazione

1. L'autorizzazione è revocata quando:

- a) è stata modificata in modo sostanziale la ragione sociale della società autorizzata;
- b) siano venuti meno la capacità finanziaria ed i requisiti morali del titolare;
- c) vengano meno i locali e/o l'attrezzatura tecnica e didattica della scuola nautica;
- d) siano stati adottati più di due provvedimenti di sospensione in un quinquennio;
- e) in genere quando viene meno uno o più requisiti previsti dall'art. 9, 10, 11, 12, 13, 14 e 15.

ART. 24 **Sanzioni amministrative pecuniarie**

1. Chiunque insegna teoria nelle scuole nautiche o istruisce al comando ed alla condotta su unità da diporto delle scuole nautiche, senza essere a ciò abilitato ed autorizzato, è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 131,20 a € 524,79;
2. Chiunque gestisce una scuola nautica senza autorizzazione è soggetto alla sanzione amministrativa del pagamento di una somma da € 655,99 ad € 2.623,96. Dalla violazione consegue la sanzione amministrativa accessoria dell'immediata chiusura della scuola nautica e di cessazione della relativa attività, ordinata dal competente ufficio provinciale.

ART. 25 **Domanda di autorizzazione**

1. Le persone fisiche o giuridiche che intendono gestire scuole nautiche devono chiedere il rilascio della relativa autorizzazione alla Provincia ;
2. La domanda, redatta in carta legale o resa legale e sottoscritta dal titolare o dal legale rappresentante, deve contenere le seguenti indicazioni:
 - a) tipologie di patenti per cui si intendono svolgere i corsi;
 - b) denominazione della scuola;
 - c) localizzazione della sede principale;
 - d) compartimento marittimo ove verranno effettuate le esercitazioni pratiche e le prove d'esame.
3. Nella domanda devono inoltre essere indicati gli estremi fiscali del richiedente ed i dati anagrafici:
 - a) del titolare se il richiedente è una ditta individuale;

- b) del legale rappresentante se il richiedente è una società di persone;
- c) del socio accomandatario se il richiedente è una società in accomandita semplice o in accomandita per azioni;
- d) di un amministratore per ogni altro tipo di società;

4. Alla domanda di autorizzazione dovrà essere allegata la seguente documentazione:

a) ricevuta di versamento, di €. 15.49, con causale “per spese istruttorie rilascio autorizzazione Scuola Nautica” da versare sul C.C.P. n. 583880 intestato alla Provincia di Crotona – Via M. Nicoletta, 88900 - Crotona;

b) ricevuta di versamento di € 100,00 con causale “Spese sopralluoghi visita tecnica iniziale relative al rilascio autorizzazione Scuola Nautica” da versare sul C.C.P. n. 583880 intestato alla Provincia di Crotona – Via M. Nicoletta, 88900 - Crotona;

Per la vigilanza tecnica periodica bisogna versare entro il 31 gennaio di ogni anno l'importo di € 100,00 con causale “Spese vigilanza tecnica Scuole Nautiche” da effettuare sul C.C.P. n. 583880 intestato alla Provincia di Crotona – Via M. Nicoletta, 88900 - Crotona con presentazione della ricevuta dell'avvenuto pagamento presso l'ufficio competente;

c) attestazione rilasciata dal richiedente, nei modi previsti dalla normativa vigente comprovante il possesso dei requisiti soggettivi di cui all'art. 5;

d) tabella delle tariffe in duplice copia;

e) relazione tecnica contenente la descrizione dei locali della scuola, corredata da uno specifico atto di asseverazione da parte di un professionista abilitato attestante il rispetto dei requisiti di cui all'art. 11, nonché la conformità ai regolamenti vigenti in materia edilizia, igiene e sicurezza;

f) planimetria quotata in scala 1:50, in duplice copia, di cui una bollata, redatta da un professionista abilitato, con la rappresentazione dei locali della scuola nautica e l'indicazione sintetica della distribuzione interna delle attrezzature;

g) certificato di idoneità ambientale ai fini dell'igiene e della sicurezza del lavoro rilasciata dalla competente ASL ;

h) dichiarazione sul rispetto del D.Lgs.vo 626/94;

i) certificato di agibilità e destinazione d'uso dei locali rilasciati dal Comune competente, in presenza di fabbricati oggetto di condono o costruiti prima del 1967 è possibile presentare dichiarazione da parte di un tecnico abilitato che attesti entrambe le condizioni. Nel primo caso il comune dovrà dichiarare che la pratica di condono non è stata ancora definita e nel secondo caso il proprietario ed il tecnico abilitato dovranno presentare dichiarazione circa l'età dell'immobile;

l) documentazione comprovante la disponibilità delle attrezzature didattiche di cui all'art. 12 e del materiale per le lezioni teoriche di cui all'art.13;

m) documentazione comprovante la disponibilità dei mezzi nautici di cui all'art.14;

n) documentazione comprovante la disponibilità dei locali;

o) documentazione inerente i mezzi nautici a disposizione e/o di proprietà della scuola e comprendente:

- polizze assicurative;
- libretti di immatricolazione;
- contratti di acquisto;
- contratti di leasing;
- certificazione del pagamento degli oneri fiscali;

p) documentazione comprovante il possesso della capacità finanziaria, consistente in un certificato attestante la proprietà di beni immobili di valore non inferiore a €. 51.645.7 liberi da gravami ipotecari, ovvero una attestazione di affidamento nelle varie forme tecniche, rilasciata da:

- Aziende o Istituti di credito;
- Società finanziarie con capitale non inferiore ad € 2.580.000,00;

q) l'attestazione di cui alla lettera precedente riferita ad un importo di €. 25.822,84 deve essere formulata secondo lo schema allegato al D.M. n. 317/95 relativo alle autoscuole;

r) Documentazione inerente l'idoneità degli insegnanti di teoria nonché degli istruttori da utilizzare nella scuola nautica:

- Copia del titolo professionale e copia della patente nautica;
- Dichiarazione di nascita, residenza e cittadinanza;
- Certificato medico dell'ASL;

5. La Provincia provvederà ad istruire la domanda ed a richiedere, se necessario, l'esibizione della documentazione in relazione a determinati fatti, stati e qualità dichiarati nella domanda, indicando sia per quali fatti, stati e qualità è sufficiente produrre una dichiarazione sostitutiva di notorietà, sia il termine entro il quale la documentazione deve essere prodotta;

6. La Provincia provvede sulla richiesta entro 60 giorni dalla sua presentazione, salvo che risulti necessario procedere ad integrazione e verifica della documentazione prodotta.

ART. 26

Norma Transitoria

1. Le persone fisiche e giuridiche di cui al comma 3 dell'articolo 28 del DPR 9 ottobre 1997, n. 431 entro sei mesi dalla data di approvazione del presente regolamento devono presentare richiesta di autorizzazione alla Provincia

2. Alla richiesta di cui al comma 1) deve essere allegata la documentazione comprovante l'effettivo svolgimento dell'attività di scuola nautica alla data di entrata in vigore del DPR 9 ottobre 1997, n. 431, a tal fine verranno ritenuti utili i seguenti

documenti: il certificato di iscrizione alla Camera di Commercio, Industria, Artigianato, l'autorizzazione rilasciata ai sensi dell'articolo 68 del Codice della Navigazione o dell'articolo 26 della legge 11 febbraio 1971, n. 50.

3. Entro sei mesi dalla data di rilascio da parte della Provincia dell'autorizzazione di cui all'art. 4, comma 1), deve essere depositata presso la Provincia la certificazione attestante l'iscrizione alla Camera di commercio, industria, agricoltura e artigianato.

4. I titolari di autoscuole che alla data di entrata in vigore del DPR 9 ottobre 1997, n. 431, esercitavano l'attività di istruzione e formazione dei candidati agli esami per il conseguimento delle patenti nautiche, che dimostrino con atti e documenti probanti tale attività, conseguono a domanda l'autorizzazione da parte della Provincia, anche in difetto del titolo di studio di istituto secondario superiore di secondo grado, all'idoneità dei locali come previsto dall'art. 11 del presente regolamento e della sussistenza della capacità finanziaria prevista dall'art. 10.

6. I Titolari di Autoscuole che usufruiscono delle deroghe previste dal comma precedente devono comunque avere i requisiti previsti dagli artt. 5, 13, 14, 15 del presente regolamento.

ART. 27 **Entrata in vigore**

Il presente Regolamento entra in vigore il giorno successivo a quello della intervenuta esecutività del provvedimento con il quale è stato approvato.